



Edizione di venerdì 4 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Srl e momento di esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Buoni corrispettivo: regole per la corretta applicazione dell'Iva
di Mauro Muraca

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il trasferimento del contratto di leasing
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PATRIMONIO E TRUST

Revocatoria per il trasferimento di immobili nell'accordo di separazione
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

Le regole di accesso e di permanenza dei contribuenti forfettari nel CPB
di Francesca Benini

ACCERTAMENTO

Profili di abuso del diritto nel trasferimento di azienda
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

BEST IN CLASS

Best in class 2024 – STUDIO PAROLINI
di **Studio Parolini**

CASI OPERATIVI

Srl e momento di esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl sta valutando l'opzione per il regime di trasparenza fiscale per società di capitali con riferimento al periodo d'imposta 2024; poiché i soci sono ancora incerti se effettivamente sia conveniente e opportuno scegliere tale soluzione, i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi.

Si chiede pertanto quale è la modalità e soprattutto il termine ultimo per effettuare tale scelta.

Si chiede anche se, a seguito dell'opzione, è possibile non versare l'acconto Ires per il periodo d'imposta 2024.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Buoni corrispettivo: regole per la corretta applicazione dell'Ivadi **Mauro Muraca****Seminario** di specializzazione**Note di variazione IVA**

La standardizzazione degli aspetti a oggi non univoci nelle applicazioni pratiche

[Scopri di più](#)

Normativa

articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972

articolo 6 ter D.P.R. 633/1972

articolo 6 quater, D.P.R. 633/1972

articolo 13, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972

Prassi

risoluzione n. 21/E/2011

risposta ad interpello n. 519/2019

risposta a interpello n. 535/2021

risposta interpello n. 10/2020

risposta interpello n. 147/2021

risposta interpello n. 617/2020

consulenza giuridica n. 10/2021

risposta a interpello n. 523/2021

risoluzione n. 21/E/2011

risposta ad interpello n. 341/2023

In attuazione della direttiva UE 27.6.2016 n. 1065, con il D.Lgs. 141/2018 è stata introdotta

nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al trattamento Iva dei buoni-corrispettivo (o "voucher") mediante l'inserimento, all'interno del D.P.R. 633/1972 delle seguenti disposizioni:

- [articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) (Definizione di buono-corrispettivo);
- [articolo 6-ter D.P.R. 633/1972](#) (Buono-corrispettivo monouso);
- [articolo 6-quater, D.P.R. 633/1972](#) (Buono-corrispettivo multiuso);
- [articolo 13, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972](#) (base imponibile della operazione.)

Le richiamate disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31.12.2018, ossia a partire dall'1.1.2019.



Nota bene

Per i buoni emessi **fino al 31.12.2018** dovrebbero rimanere valide, invece, le indicazioni rese in passato dall'Amministrazione finanziaria, che **ha qualificato i buoni corrispettivo a dei "semplici documenti di legittimazione"** ritenendo:

- **rilevante**, ai fini Iva, soltanto la **spendita dei voucher**;
- **irrilevanti**, ai fini Iva, le **operazioni di emissione e di trasferimento dei buoni stessi**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#) ([risoluzione n. 21/E/2011](#)).

Definizione di "buono-corrispettivo"

A norma dell'[articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), si definisce **"buono-corrispettivo"** lo strumento accettato "come corrispettivo" (anche parziale) di una **cessione di beni o di una prestazione di servizi**. Per essere definito tale, sullo **strumento medesimo** (oppure nella relativa documentazione) deve essere esposta almeno **una delle seguenti informazioni**:

- l'**indicazione dei beni** da cedere (o dei servizi da prestare);
- le **identità dei potenziali cedenti (o prestatori)**;
- le **condizioni generali di utilizzo** del buono medesimo.

Tipologia di "buono-corrispettivo"

I buoni-corrispettivo possono:

- presentarsi in **forma fisica o elettronica**;
- essere di tipo **monouso, oppure multiuso**, a seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell'emissione del voucher o a quello del riscatto dello stesso.



Con la [risposta ad interpello n. 519/2019](#), è stato chiarito che **il formato del buono** (in forma fisica o elettronica) **non incide sulla qualificazione come “monouso” o “multiuso”**.

Buoni monouso

Un buono si qualifica come “monouso” se, al momento della sua emissione, **è nota la disciplina Iva** applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi **cui il buono dà diritto**, poiché si conoscono:

- il **luogo dove sarà effettuata l'operazione** (quindi la **territorialità Iva**);
- il **regime Iva applicabile** (es. imponibile, non imponibile o esente);
- l'**aliquota Iva** che sconta la cessione o la prestazione (4%, 5%, 10% o 22%).



Nota bene

L'operazione si considera effettuata al **momento dell'emissione del buono**, in deroga alle regole generali di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#).

Si definisce **buono monouso**, il buono che riconosce al possessore dello stesso il diritto alla fruizione di **determinati servizi elettronici in abbonamento** di natura omogenea, ossia soggetti alla medesima aliquota Iva.



Con la [risposta a interpello n. 535/2021](#), è stato affermato che, rientra nella disciplina dei buoni corrispettivi monouso, anche il **voucher emesso in base al “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito”** (ex D.M. 7.8.2020), con la conseguenza che

- il fornitore dovrà rilevare, ai fini Iva, **l'operazione nei confronti del beneficiario al momento dell'emissione del voucher** (coincidente con l'attivazione dello stesso);
 - la **certificazione dell'operazione potrà avvenire** secondo le disposizioni di cui all'[articolo 22, D.P.R. 633/1972](#), ovvero con **emissione di fattura**, se richiesta dal cliente;
 - l'erogazione del contributo a favore dell'operatore (fornitore) non assumerà rilevanza ai fini IVA, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. 663/1972](#), costituendo una **mera movimentazione finanziaria**.
-

Voucher per il welfare aziendale

Rientrano nell'ambito dei buoni corrispettivo monouso, anche **i voucher emessi nell'ambito di piani di welfare aziendale**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 3-bis, Tuir](#) e dell'articolo 6, D.M. 25.3.2016 ([risposta interpello n. 10/2020](#)), **salvo che la cessione o prestazione** (che i buoni incorporano) **rientri tra le fattispecie espressamente escluse dalla relativa disciplina** (es. titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli, buoni sconto).

Buoni multiuso

Un buono si qualifica come multiuso se, al momento della sua emissione, **non è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni** o alla prestazione dei servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto.



Nota bene

L'operazione si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), considerando come **momento del pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo** (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi.

Si definiscono buoni multiuso, ad esempio:

- le **c.d. "carte-regalo"** utilizzabili presso un esercizio commerciale (che vende beni soggetti ad aliquote Iva differenti);



Anche una **carta regalo emessa nell'ambito di un gruppo multinazionale** da una società controllata con sede in Italia, utilizzabile per acquisti di varie tipologie di prodotti, sia online (con consegna dei beni in Italia), sia presso i punti vendita delle controllate italiane, **deve essere inquadrata tra i buoni-corrispettivo multiuso**, se all'atto dell'emissione **non risultano individuabili con esattezza né la tipologia di beni acquistabili, né la quantità dei beni**, né l'aliquota Iva ad essi applicabile ([risposta interpello n. 147/2021](#)). A fronte di tale qualificazione:

- **l'operazione assume rilevanza ai fini Iva e;**
- **l'imposta diventa esigibile quando la carta regalo viene utilizzata dal possessore per l'acquisto dei beni esigibile (e non quando la carta regalo viene emessa).**

-
- **I buoni benzina** che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (es. pompe c.d. "bianche").

Cofanetti regalo non riscattati

Nella [risposta interpello n. 617/2020](#), è stato esaminato il trattamento Iva delle **cessioni dei c.d. "cofanetti regalo"**, aventi ad oggetto **diverse prestazioni scelte dal cliente** all'interno di un catalogo.



Al riguardo, è stato chiarito che:

- i “cofanetti regalo” devono essere **considerati buoni multiuso**, ai sensi [dell'articolo 6-quater, D.P.R. 633/1972](#), dato che al momento della loro emissione **non è ancora nota la disciplina applicabile ai fini Iva** della prestazione di servizi cui il voucher dà diritto;
 - in **caso di mancato utilizzo del buono** da parte del beneficiario entro il termine di scadenza, **la società cedente non è tenuta ad effettuare alcun adempimento** (ai fini Iva) al momento in cui incassa le somme dall'emittente, **poiché nessuna prestazione è stata eseguita**.
-

Voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione

Con la consulenza giuridica n. 10/2021, l'Agenzia delle entrate ha affermato che rientrano nella categoria di buoni multiuso, **anche i voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione** emessi, a seguito della relativa sospensione fino al 31.7.2021 per emergenza COVID-19 (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 25.2.2020), da un'agenzia di viaggio a favore dell'istituzione scolastica in alternativa al rimborso delle somme corrisposte a titolo di acconto o saldo, poiché **al momento della loro emissione non è nota la tipologia del servizio fruibile** con il buono e, pertanto, **neppure la disciplina Iva applicabile alla prestazione cui lo stesso dà diritto**.



A fronte di ciò, è stata ritenuta corretta **la scelta di posticipare l'emissione della fattura al momento dell'effettivo utilizzo del voucher**, posto che lo stesso risulta qualificabile come buono-corrispettivo multiuso.

Utilizzo di un borsellino elettronico

Con riferimento alle operazioni effettuate da una società che, tramite una piattaforma web, consente ai clienti di ordine pasti o prodotti alimentari pagando online mediante un **borsellino elettronico** ricaricabile con contanti, carte elettroniche o ticket restaurant, l'agenzia delle entrate (ha affermato che **anche tale voucher sia da identificarsi alla stregua di un buono-corrispettivo "multiuso"**, poiché al momento dell'emissione **non è nota la disciplina Iva applicabile all'operazione sottostante**. [risposta a interpello n. 523/2021](#))

La determinazione della base imponibile dei buoni corrispettivo

La base imponibile Iva delle operazioni relative ai buoni corrispettivo è **determinata a norma dell'[articolo 13, D.P.R. 633/1972](#)**.



Nota bene

Tale disposizione del decreto Iva si limita soltanto a definire la base imponibile delle operazioni derivanti da **buoni multiuso** (costituita dal corrispettivo dovuto per il buono, ovvero in assenza di tale informazione dal valore monetario del buono (al netto dell'Iva), senza nulla argomentare con riferimento ai **buoni monouso**, per i quali la base imponibile coincide sempre con il **corrispettivo dovuto per il buono medesimo**).

Servizi di distribuzione

I servizi di distribuzione (e simili) relativi a buoni multiuso **sono autonomamente rilevanti ai fini Iva**, ove diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni incorporate nel buono e i soggetti nei cui confronti le operazioni sono effettuate.



In particolare, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, **la base imponibile** (comprensiva dell'Iva) dei servizi di distribuzione e simili relativi ai buoni multiuso, è costituita dalla **differenza tra il valore monetario del buono e l'importo dovuto per il trasferimento del buono medesimo**.

Fattispecie escluse dalla disciplina Iva dei buoni corrispettivo

Come precisato dalla direttiva 2016/1065/UE, la disciplina Iva appena commentata **non riguarda**:

- gli **strumenti di pagamento**, i quali non comportano il diritto a ricevere beni o servizi, ma hanno la sola finalità di effettuare il pagamento;
- i **titoli di trasporto**, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli simili a dette tipologie di documenti.

Buoni pasto

Sono esclusi dalla normativa Iva dei buoni-corrispettivo, **anche i buoni pasto** (o "ticket restaurant") che continuano ad essere **assoggettati alla medesima disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale**, prescritta dall'[articolo 144, D.Lgs. 50/2016](#) e dal D.M. 122/2017 che **definisce buono pasto** *"il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente le caratteristiche previste dal D.M. 122/2017, "che attribuisce, al titolare, (...), il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione"*.

Servizi erogati in regime monofase

Nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 141/2018, è stato precisato che **continuano ad applicarsi le disposizioni** di cui all'[articolo 74, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#) (c.d. "regime monofase") per la **vendita di qualsiasi mezzo tecnico**, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, **dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi**, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, **sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico** in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione **tramite il mezzo tecnico** (c.d. ricariche telefoniche)

Fattispecie escluse: buoni sconto

Tra le **fattispecie escluse** dalla disciplina Iva dei buoni corrispettivo, **vi rientrano anche i buoni sconto**, ossia i titoli che conferiscono al titolare il diritto a **ottenere una riduzione** (in percentuale o per importi determinati) del **prezzo di acquisto di beni o servizi**.



Nota bene

Nella maggior parte dei casi, il buono sconto è emesso dal produttore e utilizzato dall'acquirente-privato consumatore presso un rivenditore, per poi essere **rimborsato dal produttore al rivenditore**.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il buono sconto rappresenta uno **strumento di pagamento anticipato**, che incorpora l'obbligo di essere accettato al posto del denaro al suo valore nominale e, nel caso di buoni emessi dal produttore e accettati dal distributore, incorpora il diritto di quest'ultimo a ottenere **il rimborso di una parte del prezzo corrisposto** all'atto di acquisto da parte del cliente (Corte di Giustizia UE causa C-126/88, Boots Company plc, e causa C-398/99, Yorkshire Co-Operatives Ltd).



Del medesimo avviso anche la prassi amministrativa secondo cui i buoni sconto:

- *“rappresentano per il dettagliante il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore”* (Risoluzione n. 21/E/2011);
- costituiscono *“titoli di legittimazione la cui consegna o il cui utilizzo dà diritto a sconti, percentuali o di importo pari al loro valore nominale, sul prezzo dei prodotti e/o servizi per il cui acquisto vengono utilizzati”*, indipendentemente dalla forma utilizzata: materiale o digitale, quali codici promozionali, codici sconto, coupon elettronici, consistenti sostanzialmente in stringhe alfanumeriche (Nota Min. Sviluppo economico 20.11.2014 n. 205930).

Buoni spesa

Con la [risposta ad interpello n. 341/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha affermato che sono qualificati come buoni sconto anche i **"buoni spesa"**:

- **emessi da un'impresa della grande distribuzione** nell'ambito di un'attività promozionale;
- contraddistinti da una **soglia di spesa minima sia "in entrata" che "in uscita"**.



Il caso oggetto di interpello concerneva la fattispecie di una campagna promozionale che prevedeva, per ogni 15 euro di spesa, l'emissione di un buono di valore pari a 15 euro per i soci, ridotto a 10 euro per i clienti, da spendere a fronte di una spesa futura minima di 50 euro.

Nel caso di specie, è stato affermato che i buoni in parola (denominati commercialmente "buoni spesa") **integrano il diritto del portatore a una riduzione del prezzo complessivo della spesa**, pari all'importo indicato sul buono, da cui consegue la **riduzione della base imponibile di pari valore, al netto dell'Iva**.

Il trasferimento del contratto di leasing

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità diretta

Scopri di più

Il corrispettivo pagato per **il subentro in un contratto di locazione finanziaria** può costituire un **costo sospeso**, ovvero un onere da **ripartire lungo la durata residua del contratto**, a seconda del motivo sottostante all'operazione. Il trattamento contabile del corrispettivo riconosciuto per il trasferimento di un contratto di leasing **non trova una disciplina specifica nei principi contabili nazionali**, con la conseguenza che è necessario riferirsi ai **documenti emanati dalla dottrina contabile** (in particolare la Norma di comportamento Aidc n. 141 ed al documento del Consiglio Nazionale del 23.11.2011). In tali documenti, si evidenzia che la **corretta contabilizzazione del corrispettivo pagato per il subentro** deve tener conto delle **motivazioni economiche sottostanti al trasferimento del contratto**, che possono individuarsi nelle seguenti ipotesi (non necessariamente alternative tra di loro):

- l'acquisizione della **facoltà di godimento del bene** nel periodo di durata residua del contratto;
- l'acquisizione del **diritto di acquisire la proprietà giuridica del cespite**, attraverso l'esercizio dell'opzione di riscatto.

Al fine di collocare la fattispecie concreta in una delle due situazioni descritte, il documento del Cndcec **ritiene utile suddividere i contratti di locazione finanziaria in due categorie**:

- **leasing con finalità traslativa e;**
- **leasing con finalità di mero godimento.**

Nel primo caso, tipico dei contratti aventi ad oggetto beni immobili, **la vita utile del bene è maggiore rispetto alla durata del contratto**, ed il **valore del bene alla data del riscatto eccede il prezzo per esercitare il riscatto stesso**. Nella seconda ipotesi, più confacente al leasing mobiliare, alla data del riscatto **il bene non ha una residua vita utile**, né può generare plusvalenze rilevanti a causa del **valore esiguo realizzabile sul mercato**. Tenendo conto della predetta classificazione, un ruolo determinante per la corretta allocazione contabile del corrispettivo è costituito anche dal **"momento" in cui avviene il subentro**, poiché ciò condiziona la **motivazione sottostante all'acquisto del contratto**. Più in particolare, secondo la Norma Aidc n. 141/2011, se il subentro avviene in un **momento iniziale del contratto il**

corrispettivo assume la natura di “godimento” del bene, con conseguente allocazione dello stesso nella voce B.8 del conto economico, e imputato **lungo la durata residua del contratto con la tecnica dei risconti**.

Al contrario, se il trasferimento del contratto si **realizza nella parte finale di durata dello stesso**, il prezzo riconosciuto **assume la natura di diritto d'opzione**, poiché il subentrante intende divenire proprietario del bene **a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto**. In tale ipotesi, pertanto, il corrispettivo **assume la natura di costo “sospeso” da allocarsi alla voce B.II.5 dell'attivo dello stato patrimoniale** (Immobilizzazioni in corso) con successiva capitalizzazione sul prezzo di riscatto, e conseguente successivo ammortamento dell'importo totale.

Ai fini fiscali, in **assenza di una disposizione normativa specifica**, secondo l'Agenzia delle entrate, la **suddivisione del corrispettivo riconosciuto per il subentro nel contratto di leasing** deve avvenire in funzione di criteri oggettivi, come precisato dalla [risoluzione n. 212/E/2007](#). Secondo quanto previsto in tale documento di prassi, il **corrispettivo di cessione dell'atto di locazione finanziaria deve essere suddiviso in due parti**, distinte in base alla differente causale:

- il **godimento del bene**, costituente un **onere pluriennale**, immediatamente ripartibile, secondo la durata residua del contratto di leasing;
- il **diritto di acquisto del fabbricato**, rappresentante un **costo sospeso**, da iscrivere nell'attivo patrimoniale (“Acconti su immobilizzazioni materiali”), e **fiscalmente ammortizzabile unitamente al prezzo di riscatto**, a partire dal periodo d'imposta di esercizio di tale facoltà contrattuale.

Tuttavia, secondo l'Amministrazione finanziaria, **la ripartizione del corrispettivo tra le due citate componenti non dipende dalla motivazione sottostante al subentro**, e nemmeno dal momento in cui avviene il trasferimento del contratto. Più in particolare, per la quota parte di prezzo corrispondente alla sopravvenienza attiva in capo al cedente **deve essere iscritto un “costo sospeso”**, mentre **l'eventuale eccedenza è imputata lungo la durata residua del contratto**.

A tale proposito, si ricorda che secondo quanto previsto dall'[articolo 88, comma 5, Tuir](#), la sopravvenienza attiva realizzata dal cedente è pari alla differenza **tra valore normale del bene e valore attuale del debito residuo per canoni futuri da pagare e prezzo di riscatto**, non avendo alcun rilievo il prezzo pattuito dalle parti, che potrebbe anche divergere rispetto alla predetta differenza, poiché nella contrattazione tra le parti **possono emergere diverse variabili**, tra cui la forza contrattuale di ciascuna delle predette parti. Il criterio individuato dall'Agenzia delle entrate può risultare **particolarmente penalizzante soprattutto nelle ipotesi in cui il subentro avvenga in un periodo iniziale del contratto**, poiché il costo sospeso sarà recuperato solamente dopo l'avvenuto riscatto del bene e, quindi, in un **periodo temporale particolarmente lungo**. In tale ultima ipotesi, come visto a proposito del trattamento contabile, la dottrina ritiene che **la natura del corrispettivo sia da attribuire alla volontà del subentrante di ottenere il godimento del bene stesso**, con la conseguenza che il **prezzo pagato dovrebbe più correttamente essere imputato lungo la durata residua del contratto**.



La posizione dell'Agenzia delle entrate, al contrario, appare **più aderente alla realtà ed alle indicazioni contabili** nella differente fattispecie di subentro in un periodo finale del contratto e, quindi, in **prossimità del momento in cui avviene il diritto del riscatto**, poiché in tale ipotesi è innegabile la volontà del subentrante di divenire proprietario del bene, con conseguente **allocazione quale costo sospeso del corrispettivo pari alla differenza tra valore normale del bene e debito residui attualizzato per canoni e prezzo di riscatto**.

Revocatoria per il trasferimento di immobili nell'accordo di separazione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

Quando è ormai troppo tardi e non si è previsto nulla in ottica di **protezione del patrimonio**, sovente accade che qualcuno consigli comunque ai **coniugi** in regime di **comunione legale** dei beni di procedere ad un **accordo di separazione** con **atto di trasferimento di beni immobili** in favore **dell'ex coniuge o del proprio figlio**, al fine di provare a salvare il salvabile quando i **creditori** dell'altro o di uno dei due bussano alla porta.

Sul punto, è bene sottolineare prima di tutto un aspetto molto interessante. Gli **atti di trasferimento di beni immobili**, che vengano inseriti all'interno di un accordo di separazione e divorzio, non scontano alcuna tassazione. Ai sensi dell'[articolo 19, L. 74/1987](#), infatti, sono **esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa**, tutti gli atti che comportano il trasferimento di beni immobili **in caso di separazione e divorzio**. La descritta **agevolazione fiscale** risponde alla finalità di non gravare di ulteriori oneri le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale.

Ciò detto, occorre evidenziare che la soluzione da taluni prospettata, al netto del beneficio fiscale di cui si è appena detto, si rivela un **rimedio peggio del male** per la mera considerazione che, ove danneggi eventuali creditori, **l'atto di trasferimento** può essere **revocato nel termine di cinque anni** da quando è stato concluso. In particolare, i creditori possono esercitare **l'azione revocatoria** di cui all'[articolo 2901 cod. civ.](#) (c.d. actio pauliana), al fine di ottenere una **pronuncia giudiziale di inefficacia** degli atti di disposizione del patrimonio che arrechino un **pregiudizio** o mettano **in pericolo** le loro ragioni.

Appare evidente come la **funzione** di tale azione, dunque, sia analoga a quella di altri **mezzi di conservazione** della **garanzia patrimoniale** (ovvero, l'**azione surrogatoria** e il **sequestro conservativo**), e cioè quella **conservativo-cautelare** della **garanzia patrimoniale** a favore dei creditori.

I **presupposti** dell'azione revocatoria sono:

- l'esistenza di un valido **rapporto di credito** tra chi agisce in revocatoria e il debitore

disponente;

- la **conoscenza del pregiudizio** in capo al debitore che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. *scientia damni*) o comunque, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- l'**effettività del danno** (c.d. *eventus damni*) consistente in un atto dispositivo del debitore in grado di alterare l'entità del suo patrimonio.

Inoltre, nel caso di **atto a titolo oneroso**, è richiesto che il **terzo** fosse **consapevole** del pregiudizio e, in ipotesi di **atto anteriore** al sorgere del credito, fosse **partecipe** della **dolosa preordinazione** (c.d. *participatio fraudis*).

Per quanto concerne l'esistenza di un valido **rapporto di credito**, è stato precisato che l'**articolo 2901, cod. civ.**, presuppone una **nozione "lata" di credito**, comprensiva della **ragione o aspettativa**, con conseguente irrilevanza dei normali criteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, anche il **credito eventuale**, nella veste di **credito litigioso**, è idoneo a determinare, sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della **qualità di creditore** che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, precisando anche che **non** deve trattarsi di pretese che si rivelino **prima facie pretestuose** (Cassazione n. 23208/2016; Cassazione n. 5619/2016; Cassazione n. 1893/2012; Cassazione n. 20002/2008).

Al fine di esperire l'azione revocatoria, poi, non è necessario che la **consistenza patrimoniale** del debitore sia stata **"totalmente" compromessa**, essendo sufficiente il compimento di un **atto** che renda **più incerto o difficile** il soddisfacimento del credito (Cassazione n. 2971/1999). Ciò significa che può trattarsi sia di una modificazione **quantitativa** del patrimonio, sia di una variazione **qualitativa** dello stesso.

Infine, con riferimento al requisito della **participatio fraudis**, è stato precisato come **non** sia **necessario** che il **terzo** sia a **conoscenza** dello specifico **credito** vantato nei confronti del disponente, essendo sufficiente che egli sia **in condizione di conoscere l'esistenza, anche supposta**, di una ragione creditoria che possa essere oggetto di rivendicazione (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza del 21.3.2024).

Inoltre, occorre evidenziare che nella fattispecie prospettata sussiste altresì il rischio che l'Agenzia delle entrate possa contestare la **simulazione** e procedere al recupero delle **imposte non versate**, fermo restando che su di essa grava il difficile **onere della prova** circa l'uso strumentale della separazione.

Concludendo, nell'ottica di porre in essere **validi strumenti di protezione patrimoniale**, prima di "sposare" **soluzioni dell'ultimo minuto** (ad esempio, un eventuale accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore del proprio figlio) dirette a porre un **argine all'aggressione da parte dei creditori**, è necessario **agire per tempo** in modo da implementare strumenti che non possono essere **in alcun modo oggetto di revocatoria**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Le regole di accesso e di permanenza dei contribuenti forfettari nel CPB

di **Francesca Benini**

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

I contribuenti che esercitano **attività di impresa, arti o professioni** in forma individuale e che **beneficiano del regime forfettario** di cui alla L. 190/2014 possono accedere all'istituto del **concordato preventivo biennale** (nel seguito "CPB"), ai sensi dell'[articolo 23, D.Lgs. 13/2024](#).

Per tali contribuenti, il CPB si applica secondo le **medesime regole di quelle previste per i soggetti ISA**, ad eccezione di **alcune peculiarità** che verranno analizzate nel presente contributo.

In primo luogo, si evidenzia che, diversamente dai soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfettario il CPB produce i propri effetti, in via sperimentale, **solo ed esclusivamente per il periodo di imposta 2024**.

Secondariamente, avendo riguardo alle regole di accesso al regime CPB, si osserva come i contribuenti forfettari possano **optare per l'istituto oggetto di esame solo qualora abbiano compilato il quadro LM del Modello REDDITI PF 2024 relativo all'anno 2023**. Tale opzione, tuttavia, è **preclusa per quei contribuenti che abbiano iniziato l'attività proprio nel 2023**.

La medesima preclusione vale, poi, per i **contribuenti che, sempre nel 2023**, abbiano percepito **ricavi/compensi superiori a euro 85.000** (ma inferiori a euro 100.000). Tale affermazione si desume implicitamente dal fatto che l'articolo 2, comma 1, D.M. 15.7.2024 ha espressamente previsto che *"i contribuenti che, nel periodo di imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfettario, senza aver superato il limite dei ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*.

È bene evidenziare che, il citato D.M. si limita a menzionare **l'ipotesi del superamento del limite di euro 85.000 e non anche le altre ulteriori condizioni che possono provocare la fuoriuscita** dal regime forfettario.

A questo riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 18/E/2024](#), ha espressamente affermato che *"il medesimo articolo 24 conferma, anche per i contribuenti forfettario, che per poter*

procedere alla proposta di concordato preventivo biennale è necessario che ricorrano i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto CPB e che non sussistano le ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettera a) e b) del medesimo decreto. Ovviamente per l'accesso al regime forfetario viene richiesto che nell'anno precedente ricorrano congiuntamente anche le condizioni previste dalla legge forfetari".

Sulla base di tale chiarimento, sembra potersi affermare che il CPB, per l'anno 2024, sia **precluso anche per i soggetti che, nel corso del 2023, abbiano perso i requisiti di accesso** o per i quali si siano verificate le condizioni ostative.

Nel caso in cui, invece, il contribuente, nel corso del 2023, abbia conseguito ricavi/compensi superiori a euro 100.000, lo stesso dovrebbe poter aderire al CPB come soggetto ISA; ciò in quanto tale ipotesi determina l'immediata fuoriuscita dal regime forfetario e **l'applicazione del regime ordinario ai fini delle imposte dirette per l'intero anno.**

Passando, ora, all'analisi delle regole di permanenza dei contribuenti forfettari nel CPB, si osserva che si possono verificare **quattro diverse ipotesi derivanti dal conseguimento**, nel corso del 2024, **di ricavi/compensi in misura:**

- inferiore a euro 85.000;
- superiore a euro 85.000 ma inferiore a euro 100.000;
- superiore a euro 100.000 ma inferiore a euro 150.000;
- superiore a euro 150.000.

In relazione alla **prima ipotesi**, si osserva come il contribuente che, nel corso del 2024, percepisca ricavi/compensi inferiori a euro 85.000, non solo **non decadrà dal CPB per il medesimo anno**, ma anche potrà continuare ad **applicare il regime forfetario nel corso del 2025.**

Con riferimento alla **seconda ipotesi**, invece, si evidenzia come il superamento del limite pari a euro 85.000 di ricavi/compensi (ma non quello di euro 100.000) **non produrrà alcun effetto sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB nel corso del 2024.**

Tale superamento, infatti, comporterà solo ed esclusivamente **la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dal 2025.**

In merito alla terza ipotesi, invece, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 18/E/2024](#), ha osservato che il **conseguimento nel 2024 di ricavi/compensi superiori a euro 100.000 ma inferiori a euro 150.000 determina:**

- **"la fuoriuscita rispettivamente dal regime [...] forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre effetti"** (par. 2.4.5);
- la possibilità di **"optare, per tale annualità [n.d.r. 2024], per il regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggiore reddito concordato di cui all'articolo 31 bis del**

decreto CPB”.

In altre parole, secondo l’Agenzia delle entrate, nella ipotesi oggetto di esame, il contribuente, nel corso del 2024, **decadrà dal regime forfettario, ma continuerà ad applicare il CPB.**

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, con la [circolare n. 18/E del 2024](#), **non ha chiarito le modalità di tassazione della quota di reddito dichiarato.**

A parere di chi scrive, la fuoriuscita immediata dal regime forfettario nel corso del 2024, **dovrebbe determinare l’applicazione del regime di tassazione ordinario** (IRPEF e relative addizionali):

- **sull’intero reddito concordato** (reddito dichiarato e quota incrementale), oppure
- **sul solo reddito dichiarato**, nel caso in cui venga dichiarata l’imposta sostitutiva ex [articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#).

Da ultimo, **in caso di superamento**, nel corso del 2024, di ricavi/compensi pari a euro 150.000, il contribuente, ai sensi dell’[articolo 32, comma 1, lett. b-bis\), D.Lgs. 13/2024](#), decadrà dal CPB, **nello stesso anno in cui si verificherà tale superamento.**

ACCERTAMENTO***Profili di abuso del diritto nel trasferimento di azienda***di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

Convegno di aggiornamento

Trasferimento dell'azienda: i diversi approcci contabili, fiscali e contrattuali

Scopri di più

Alla vigilia della entrata in vigore delle **modifiche alla fiscalità delle operazioni straordinarie**, modifiche che saranno apportate dal cosiddetto Correttivo Ires (in attesa di approvazione definitiva da parte dai rami parlamentari), un tema molto rilevante nella prassi quotidiana è **aggiornare lo scenario normativo/interpretativo sul tema dell'abuso del diritto**. Nella prossima giornata del Master Breve Euroconference 2024/2025 dedicata al trasferimento di azienda, sarà proposto un **approfondimento specifico su tale tematica** che è fondamentale per il professionista, al fine di **consigliare (o meno) alcune operazioni fiscalmente interessanti** collegate alla cessione della azienda tramite **conferimento, fusione e scissione**.

Diciamo subito che tra le **tre operazioni succitate**, quella che storicamente ha sempre generato maggiori problemi, in ordine alla tematica dell'abuso del diritto, **è stata la scissione**, ma anche in questo caso **gli scenari sono cambiati rispetto al passato** e sono destinati a cambiare ulteriormente, **con l'entrata in vigore del nuovo [articolo 173, Tuir](#)**, così come riformato dal **citato Correttivo Ires** (la cui entrata in vigore è prevista per le operazioni straordinarie eseguite nel periodo d'imposta di approvazione dell'intero decreto, verosimilmente il 2024).

Partiamo dalla operazione che ha sempre presentato le maggiori **garanzie di inattaccabilità** in merito al supposto abuso del diritto, cioè **il conferimento di azienda**, mentre fusione e scissione saranno analizzati in prossimi interventi. È noto a tutti che la **cessione di azienda nella forma indiretta**, cioè conferimento di azienda a beneficio di colui che potremmo definire il "sostanziale acquirente", con successiva ed immediata cessione della partecipazione da parte della conferente, è **sempre stato tutelato dal legislatore e riconosciuto come strumento fiscalmente idoneo a trasferire l'azienda**. Non è un caso che, ormai da venti anni, l'**[articolo 176, comma 3, Tuir](#)**, impedisce l'utilizzo dello strumento "abuso del diritto" per contestare il **riconoscimento fiscale dell'operazione di conferimento di azienda** seguita da cessione con pex della partecipazione; tutto ciò eseguito al fine di **contenere il gravame fiscale in un prelievo quasi simbolico** (il 24% applicato sul 5% dell'importo plusvalenze della partecipazione ceduta con l'agevolazione di cui all'**[articolo 87, Tuir](#)**). Sul punto, il correttivo Ires **non apporta particolari stravolgimenti**; quindi, viene confermata la **sostanziale tutela fiscale**, che semmai va aggiornata alla luce di alcune **recenti pronunce della Agenzia delle entrate**.

In primo luogo, è interessante esaminare la [risposta ad interpello 260/2023](#), in tema di **conferimento di azienda e abuso del diritto sul fronte delle imposte sul reddito**. La questione esaminata nell'interpello è certamente particolare, poiché la conferente una volta eseguito il conferimento verso NewCo, **cede la partecipazione totalitaria in Newco ad una terza società**, la quale poi gestirà direttamente l'azienda oggetto di conferimento tramite un **contratto di affitto di azienda**, nel quale parte locatrice è proprio NewCo. Ebbene, nonostante la particolare trama degli accordi societari tra le tre parti in causa (e non due come accade di solito nei normali conferimenti di azienda), la conclusione della Agenzia delle entrate è fermamente ancorata all'assunto che **un trasferimento di azienda possa legittimamente avvenire sia in modo diretto (cessione) sia in modo indiretto (conferimento)**. Sotto questo profilo, è irrilevante che, poi, **sia stato stipulato tra conferitaria ed acquirente delle partecipazioni un contratto di affitto di azienda**. Viene, semmai, giustamente evidenziato che la **legittimità fiscale della operazione** sia condizionata dal fatto che **oggetto del conferimento sia una azienda** (e non singoli beni), ma questo è un **elemento indiscutibile** ritraibile chiaramente dal contenuto dell'[articolo 176, comma 3, Tuir](#).

Ciò che appare, invece, **non condivisibile** (e per certi versi preoccupante) è **l'inciso contenuto nell'Interpello in cui si afferma che**: *"....sempre che il prezzo di cessione delle partecipazioni nella conferitaria alla società istante sia congruo, ossia adeguato al valore di mercato dell'azienda precedentemente conferita, (circostanza in questa sede non appurabile in quanto estranea alle prerogative esercitabili in sede di interpello), l'operazione proposta rientra nell'ambito applicativo del comma 3 dell'articolo 176 ed è, ex lege, alle condizioni sopra riportate, sottratta al sindacato antiabuso"*.

Da quale norma sia ricavabile l'assunto secondo cui l'iscrivibilità di detta operazione, nel novero di quelle inattaccabili dal tema dell'abuso del diritto, **sia condizionata alla congruità del prezzo** di cessione della partecipazione, è **passaggio non chiaro**. Non solo, potrebbero esservi motivi di **opportunità negoziale a cedere la partecipazione ad un prezzo diverso dal valore normale**, ma anche ammettendo questo riferimento all'[articolo 9, Tuir](#) (il cui fondamento non è dimostrato) resta una **contraddizione di fondo**: perché mai il legislatore avrebbe voluto sottrarre **il conferimento di azienda con successiva cessione della partecipazione dal sindacato di legittimità da parte della Amministrazione finanziaria**, se poi tale sindacato rientra sottoforma di potere di giudizio (e contestazione) **sull'ammontare del valore normale di cessione della partecipazione?**

Occorre concludere che il passaggio in questione è **stato scritto per una sorta di cautela**, per così dire stilistica, da parte della Agenzia delle entrate, ma che **non determini effetti negativi sul piano pratico**.

Ma il conferimento di azienda pone **il tema dell'abuso del diritto**, non solo sul fronte della imposizione diretta, **ma anche su quello**, forse più insidioso, **della imposizione indiretta**. Anche su questo tema, tuttavia, possiamo segnalare una pronuncia (meno recente di quella sopra citata, ma certamente ancora attuale) dell'Agenzia delle entrate che **dissolve i timori di possibili accertamenti poggianti sulla questione dell'illegittimo risparmio fiscale**. In tale

comparto impositivo, l'elemento particolarmente delicato è **capire se la cessione della partecipazione**, eseguita dopo il conferimento di azienda (partecipazione che rappresenta il controllo totalitario della conferitaria) **può essere contestata come operazione simulata** che nasconde una cessione di azienda. È noto che, **mentre la cessione di partecipazione sconta imposta fissa di registro**, la cessione di azienda **sconta imposta proporzionale al 3%**. Ebbene, la [risposta ad interpello n. 196/2019](#) ha il pregio di **azzerare eventuali timori accertativi**, sia sul fronte dell'[articolo 20, D.P.R. 131/1986](#), sia su quello dell'[articolo 10 bis, L. 212/2000](#). Sul primo aspetto, l'Agenzia delle entrate non può che ricordare che, dopo l'intervento della L. 205/2017, l'articolo 20, Tur, comporta un'**applicazione dell'imposta di registro in base al contenuto dell'atto**, senza poter utilizzare, ai fini accertativi, **elementi extra testuali**, e il contenuto dell'atto di cessione della partecipazione **verte indiscutibilmente su un trasferimento di immobilizzazione finanziaria soggetto a tassa fissa**. Ma nemmeno utilizzando il più ampio raggio di azione dell'abuso del diritto si potrà **invocare l'applicazione di imposta proporzionale**. Infatti, viene riscontrato che **con la cessione di quote in luogo della cessione di azienda viene conseguito un indubbio vantaggio fiscale**, ma esso **non risulta indebito** e se non vi è indebito vantaggio, nemmeno **non si può procedere con l'esame degli altri presupposti su cui poggia l'abuso del diritto**.

BEST IN CLASS

Best in class 2024 – STUDIO PAROLINIdi **Studio Parolini** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Lo Studio Parolini, fondato ormai 25 anni fa, si caratterizza per una spiccata propensione all'innovazione. La consapevolezza di operare sul mercato alla stregua di un'azienda ci fa investire in settori tipicamente poco attenzionati dagli studi professionali tradizionali: digitalizzazione, *marketing* e gestione delle risorse umane sono da noi considerati fattori chiave di successo. Riteniamo che sia fondamentale fornire ai clienti un servizio a 360°, affiancandoli, con professionalità e determinazione, in un'ottica di *problem solving*, nel loro percorso imprenditoriale.

La crescita del nostro studio in questi anni è stata costante, sia in termini di servizi erogati, sia in termini di risorse umane occupate, ma quello che più ci gratifica è che i nostri clienti storici sono cresciuti con noi. Attualmente lo studio è composto da 8 professionisti associati e 10 collaboratori, ciascuno con competenze e attitudini diverse, in modo da poter fornire un servizio "*tailor made*" su ciascun cliente. La sede storica è a Imperia, inoltre è in procinto l'apertura di una seconda sede a Sanremo.

Grazie alla vicinanza con il confine, abbiamo strette collaborazioni con realtà che operano nel Principato di Monaco. Non solo, proprio grazie al processo di digitalizzazione, lo studio ha sviluppato una serie di *partnership* su tutto il territorio nazionale. Riteniamo che la formazione continua sia un elemento imprescindibile per la crescita professionale e personale degli associati e dei collaboratori, per questo, tutti noi seguiamo periodicamente corsi di aggiornamento, ciascuno nel proprio ambito di competenza e in nuovi settori emergenti.

Consideriamo la partecipazione al concorso **Best in class**, nel nostro caso per il terzo anno consecutivo, come un appuntamento irrinunciabile per chiunque voglia apprendere le *best practices* dall'incontro diretto coi migliori studi professionali d'Italia e rappresenta un'importante opportunità per creare nuove reti e collaborazioni professionali con realtà che abbiano una visione simile alla nostra, volta sempre a intercettare nuove opportunità e ad affrontare nuove sfide. Il concorso, inoltre, rappresenta un'importante occasione per coltivare sane ambizioni di sfida, confronto e perfezionamento, elementi importanti, in un'ottica di crescita personale, professionale e miglioramento continuo.

A oggi, credere fermamente e investire nel settore dell'innovazione digitale, si è rivelato un successo per il miglioramento della qualità di vita di tutto il personale di studio, avendo realizzato un sistema efficiente e diffuso di *smart working*. La crescente facoltà di delegare ai *software* le operazioni meramente routinarie ha liberato risorse significative da dedicare ad attività profittevoli in termini non solo economici ma, primariamente, di gratificazione e accrescimento professionale. La nostra realtà pone grande attenzione al benessere di collaboratori e dipendenti; lavorare con entusiasmo e spirito di squadra sono elementi fondamentale per raggiungere risultati importanti e riuscire a coniugare lavoro e vita privata. Innovazione digitale vuol dire essere sempre aggiornati e avere la possibilità di fare rete con realtà distanti geograficamente, ma a noi complementari. Vuol dire, anche, avere l'opportunità di dare risposte celeri ai clienti limitando gli spostamenti. Quest'ultimo elemento non solo consente di ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre i costi, ma anche di avere attenzione all'ambiente, in quanto il nostro studio ha una vocazione *green*. Crediamo nello sviluppo sostenibile come percorso etico imprescindibile per conciliare salute ambientale, equità sociale e vitalità economica, in un'ottica di migliorare la nostra qualità di vita e quella delle future generazioni. Nel 2025 attiveremo la già costituita "Studio Parolini STP SRL Società Benefit" per rendere un obbligo statutario destinare il maggior risultato economico derivante dall'innovazione tecnologica al personale di studio, al sociale e alla sostenibilità ambientale.

Un evento come quello di Cernobbio rappresenta gli stati generali della nostra professione, oltre che un imperdibile strumento di monitoraggio in materia di evoluzione dell'impatto delle nuove tecnologie su gran parte degli aspetti del nostro mestiere. Aderire a un'iniziativa di questa importanza significa niente meno che prendere coscienza in anteprima delle macro-tendenze che influenzeranno l'attività e la gestione degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro per i prossimi anni. Un'occasione per poter acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide e le opportunità che il mercato ci presenta durante il percorso professionale e spesso saperle anticipare.